

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1965-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro della Difesa**

*(V. Stampato Camera n. 3953)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 novembre 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - A Londra il 14 novembre 1988 venne firmato dai sette Stati membri dell'UEO e dai due nuovi contraenti il Protocollo di adesione di Spagna e Portogallo all'Unione Europea Occidentale. Questo fu il momento più importante e significativo del processo di rilancio dell'UEO, deciso con la dichiarazione di Roma del 1984.

L'UEO è stata istituita con gli Accordi di Parigi del 1954, ma soltanto nel 1984 ha conosciuto il pieno rilancio e la rivitalizzazione. Sono passati trent'anni, e il Trattato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, che contempla una vasta collaborazione in materia economica, sociale, culturale e di legittima difesa collettiva, poi emendato dal Protocollo di modifica e completamento firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, aveva conosciuto un autentico lunghissimo «letargo istituzionale». Erano venute meno le competenze dell'UEO in materia sociale, culturale ed economica ed erano state demandate ad altre organizzazioni come il Consiglio d'Europa e la CEE.

Ora l'UEO rivitalizzata può assumere il suo ruolo di foro europeo di riflessione e concertazione sulle questioni della sicurezza.

L'UEO ha infatti un ruolo fondamentale in quanto struttura amministrativa all'interno della quale vengono trattate le questioni militari e svolte le funzioni di raccordo fra Paesi Nato e Paesi come la Francia, che della Nato non fanno parte.

Attualmente il ruolo dell'UEO rinnovata nel quadro della politica di sicurezza europea è riconosciuto: infatti ha avuto un'affermazione nell'adozione della Piattaforma sugli interessi europei in materia di sicurezza al Consiglio ministeriale de L'Aja dell'ottobre 1987. Intanto l'UEO è stata sede di una consultazione degli Stati nel momento più acuto della crisi del Golfo Persico.

L'adesione di Spagna e Portogallo ha significato una tappa importante nello sviluppo della solidarietà europea nel campo della sicurezza e della difesa. Tale adesione ha consentito una più completa integrazione dei Paesi iberici nel processo di costruzione di una Europa unita e solidale.

Prima della firma del Protocollo, tra i sette Stati membri e i due nuovi contraenti si è

svolta un'ampia fase di discussione, la quale ha consentito di verificare la piena disponibilità di Spagna e Portogallo a osservare le disposizioni del Trattato di Bruxelles del 1948 e degli Accordi di Parigi del 1954.

Il Protocollo consta di un preambolo, tre articoli e un annesso. Nel preambolo i sette Stati membri da una parte e Spagna e Portogallo dall'altra ribadiscono la volontà di costruire un'unione europea in accordo con lo spirito dell'Atto unico. Questa unione, dice il preambolo, dovrà estendersi ai campi della sicurezza e della difesa e gli Stati si impegnano soprattutto a sviluppare e definire una comune identità europea in materia di difesa.

Così tutti i nove firmatari hanno affermato che l'allargamento dell'UEO a Spagna e Portogallo costituisce una tappa significativa nella costruzione europea.

L'articolo 1 del Protocollo sancisce l'adesione di Spagna e Portogallo al Trattato di Bruxelles modificato.

L'articolo 2 contempla l'adesione dei due Paesi iberici agli accordi conclusi nel quadro dell'UEO e specificati nell'annesso.

L'articolo 3 prevede che ciascuno dei firmatari notificherà al Governo belga, depositario del Trattato di Bruxelles del 1948, l'accettazione, approvazione o ratifica del Protocollo.

Il Preambolo si richiama anche alla Dichiarazione politica del 14 novembre 1988. Con essa i Nove indicano l'opportunità di richiamare le disposizioni del Trattato di Bruxelles alla luce dei progressi fatti dalla costruzione europea e degli sviluppi nella cooperazione europea nel campo della sicurezza.

Parallelamente alla firma del Protocollo, i sette Stati membri e il Portogallo hanno accettato le riserve della Spagna sull'articolo 10 del Trattato di Bruxelles. Esso riguarda la non retroattività, a meno di esplicito consenso della Spagna, della clausola della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica di questo Protocollo.

GEROSA, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

13 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

12 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: ZECCHINO)

13 dicembre 1989

Considerando che la cooperazione europea in materia di politica estera costituisce, assieme alle Comunità europee, una delle basi per l'attuazione dell'Unione europea cui si richiama, tra l'altro, la dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983, il progetto di Trattato istitutivo approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 nonchè l'Atto unico europeo del febbraio 1986;

considerando altresì che gli Stati membri della Comunità hanno convenuto - alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 30 dell'Atto unico europeo - che una più stretta cooperazione in merito ai problemi della sicurezza europea può contribuire in modo essenziale allo sviluppo di un'identità dell'Europa in materia di politica esterna e considerando infine che, ai sensi della lettera c) dello stesso comma, è ammessa una più stretta cooperazione nel settore della sicurezza tra taluni Stati membri nel quadro dell'Unione dell'Europa occidentale,

sul disegno di legge n.1965 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.